

# CORSO PER DIRIGENTI DI SOCIETA' SPORTIVE

Aspetti giuridici, fiscali ed amministrativi



# **MACERATA 20 MAGGIO 2006**

Relatore: Avv. Guido Martinelli

1

Avv. Guido Martinelli



# Art. 90 legge 289/2002 Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica (comma 17)

- a) Associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
- b) Associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
- c) <u>Società sportiva di capitali o cooperativa</u> costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro

2



# Art. 90 legge 289/2002 (comma 18)

- le associazione sportive dilettantistiche: si costituiscono per "atto scritto". Ai fini dell' esistenza e del riconoscimento ai fini sportivi non viene imposto l'assoggettamento dell'atto costitutivo e dello statuto ad imposta di registro.
- godranno dello status e del diritto di utilizzare le agevolazioni fiscali dell'art. 90. (l. 398/91 e art. 67 comma I lett. m) tuir
- Il Coni procederà al riconoscimento, sussistendone i requisiti, prescindendo dall'avvenuta effettuazione della registrazione

3

Avv. Guido Martinelli



# Art. 90 legge 289/2002 (comma 18)

La mancata registrazione impedirà il godimento dei vantaggi fiscali previsti dall'articolo 148 del tuir (dpr 917/86) che prevede che la presunzione di non commercialità (e, quindi, la loro irrilevanza sia ai fini Ires che Iva ai sensi dei commi 4 e 7 dell'articolo 4 del dpr 633/72) dei corrispettivi introitati dalla associazione sportiva a fronte di servizi resi agli associati o tesserati alla organizzazione sportiva nazionale di appartenenza si applichi solo in presenza di "atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata. Vedi anche art. 73 comma IV Tuir.

4



# Art. 90 legge 289/2002 (comma 18)

Alla luce di quanto sopra, l'associazione che voglia godere integralmente delle agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive dilettantistiche, dovrà provvedere alla registrazione del verbale di assemblea che approva le modifiche statutarie richieste dal comma 18 dell'articolo 90 della legge 289/02.

Il problema non si pone per le associazioni riconosciute e le società sportive dilettantistiche in quanto, per la disciplina del codice civile, ogni variazione del loro statuto, dovrà avvenire necessariamente per atto pubblico.

5

Avv. Guido Martinelli



# Statuto C.O.N.I.

# Art. 29 – Ordinamento e riconoscimento delle società e associazioni sportive

1)Le società e le associazioni sportive riconosciute ai sensi dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289......

Pertanto tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche si dovranno adeguare prescindendo dalla volontà o meno di godere dei benefici fiscali

6



# Art. 7 D.L. 28.05.2004, n. 136

(Disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica)

- 1) Il Coni viene confermato come unico organismo che certifica l'attività svolta dalle società ed associazioni dilettantistiche.
- 2) Le agevolazioni fiscali dell'art. 90 L. 289/02 si applicano solo alle società ed associazioni sportive riconosciute dal Coni.
- 3) Il Coni trasmette annualmente all'Agenzia dell'entrata l'elenco delle società e delle associazioni dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi

7

Avv. Guido Martinelli



# Natura del riconoscimento ai fini sportivi da parte del Coni

- Tesi costitutiva in analogia a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, onlus
- Pertanto l'amministrazione finanziaria, in costanza di riconoscimento, non potrà disconoscere lo status acquisito attraverso il controllo pubblicistico effettuato dal Coni
- Se così non fosse non si capisce quale debba essere la valenza dell'elenco che il Coni deve trasmettere all'Agenzia delle entrate e quali possano essere le conseguenze, ad esempio, sugli altri comportamenti posti in essere dalla associazione (sportivi e lavoristici)

8



## ATTIVITA' NON COMMERCIALE

- OUOTE ASSOCIATIVE
- CORRISPETTIVI SERVIZI SOCIALI DAI SOCI
- CORRISPETTIVI SERVIZI SOCIALI DA TESSERATI, ASSOCIAZIONI STESSA ATTIVITA' E LORO SOCI, FACENTI PARTE DI UNICA ORGANIZZAZIONE LOCALE O NAZIONALE
- ELARGIZIONI A TILO DI LIBERALITA' EROGATI DA ENTI PUBBLICI
- ELARGIZIONI A TITOLO DI LIBERALITA' EROGATE DA PRIVATI
- VENDITA GIORNALINO SOCIALE CEDUTO PREVALENTEMENTE AGLI ASSOCIATI

### ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE:

- SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE
- ORGANIZZAZIONI DI VIAGGI E SOGGIORNI
- A SOCI, NONCHE' A TESSERATI AD UNICA ORGANIZZAZIONI LOCALE O NAZIONALE E SOCI DI ASSOCIAZIONI FACENTI DELLA MEDESIMA ORGANIZZAZIONE LOCALE O NAZIONALE (PURCHE' COMPLEMENTARI A SCOPO ISTITUZIONALE)

### ATTIVITA' COMMERCIALE

- · PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIALI A NON
- · PUBBLICITA' (PUBBLICITA'
- TRADIZIONALE, SPONSORIZZAZIONE) CESSIONE DIRITTI DI RIPRESA TELEVISIVA
- ORGANIZZAZIONI DI MANIFESTAZIONI SPETTACOLISTICHE CON INGRESSI DI PUBBLICO A PAGAMENTO
- ORGANIZZAZIONI DI FESTE STAND GASTRONOMICI
- · SOMMINISTRAZIONE DI PASTI (CENE SOCIALI) E SPACCIO
- · SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
- · ORGANIZZAZIONI DI VIAGGI E SOGGIORNI TURISTICI
- · VENDITA PRODOTTI
- · CESSIONE DI DIRITTI IN ESCLUSIVA SULLE PRESTAZIONI SPORTIVE

# NON IMPONIBILE

- OCCASIONALI RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI
- CONTRIBUTI PUBBLICI PER ATTIVITA' CONVENZIONATE (SOLO IMPOSTE SUI REDDITI)

Avy Guido Martinelli



# Il comma 2 dell'art. 37 legge 342/2000

Per le associazioni sportive dilettantistiche in regime di legge n. 398/91, non concorrono a formare il reddito imponibile i proventi commerciali conseguiti per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo stabilito con decreto ministeriale (attualmente pari a 51.645,69 €; cfr: D.M. 10 novembre 1999):



# Art. 90 legge 289/2002 (comma 1)

Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.

11

Avy Guido Martinelli



# Circolare Agenzia delle entrate 22/04/2003 n. 21

Applicabilità dell'art. 148 tuir alle società sportive dilettantistiche

.....

Per beneficiare di detta norma agevolativa le società sportive dilettantistiche, al pari delle associazioni sportive dilettantistiche, devono integrare le clausole statutarie...con quelle previste dal comma 4 quinquies dello stesso articolo 111

....." (ora art. 148 comma VI)

12



# Enti di Tipo Associativo art. 148 t.u.i.r. (Comma 8)

- c) <u>disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo,</u> escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa ......
- e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, ......
- f) <u>intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.....</u>

13

Avv. Guido Martinelli



# Art. 90, comma 8, Legge n. 289/02. Sponsorizzazioni e spese di pubblicità.

□ Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche .....costituisce per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicita', volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attivita' del beneficiario, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

14



# Art. 90, comma 8, Legge n. 289/02. Sponsorizzazioni e spese di pubblicità

Rapporto tra	sponsor e spons	see (ente sportivo):

- □ la differenza tra contratto di sponsorizzazione e contratto di pubblicità;
- □ il trattamento fiscale dei proventi derivanti da sponsorizzazione e pubblicità;
- ☐ Imposte dirette (IRES) e indirette (IVA)

15

Avv Guido Martinelli



# Art. 90, comma 8, Legge n. 289/02. Sponsorizzazioni e spese di pubblicità

"si ha <u>pubblicità</u>, in relazione ad un evento sportivo, se tra l'attività promozionale e lo stesso evento c'è un <u>rapporto di occasionalità</u>, mentre si ha <u>sponsorizzazione</u> quando sussiste, tra gli elementi di cui sopra, uno specifico <u>abbinamento</u>"

(cfr. Cassazione Civile n. 428/1996; Risoluzione Min. Finanze. n. 137/1999; Trib. Bologna sent. N. 2181/1998)

16



# Art. 90, comma 8, Legge n. 289/02. Sponsorizzazioni e spese di pubblicità.

- ☐ Trattamento fiscale per le società sportive dei proventi promo-pubblicitari:
- □ IRES tassazione ordinaria quali proventi di natura commerciale (sia pubblicità sia sponsorizzazioni) aliquota 33% periodo imposta 2006, salvo opzione regime forfetario 398/91 (coefficiente redditività 3%)

17

Avv. Guido Martinelli



# Art. 90, comma 8, Legge n. 289/02. Sponsorizzazioni e spese di pubblicità

# ....segue:

- □ IVA per l'ente sportivo fermo il requisito abitualità la sponsorizzazione (o contratto pubblicità) configura "operazione imponibile" ex art. 4, 5° comma, DPR 633/72 Applicabilità aliquota ordinaria 20% e regime detrazione "Iva" da "Iva" ex art. 19 DPR 633/72 (contabilità ordinaria e semplificata)
- □ Regime forfetario ex L. 398/91: no obblighi dichiarativi versamento trimestrale detrazione forfetaria Iva: 50% proventi pubblicità 10% sponsorizzazioni.

18



# Art. 90, comma 8, Legge n. 289/02. Sponsorizzazioni e spese di pubblicità

- □ Spese pubblicità:
- spese che incrementano la vendita del prodotto o servizio impresa <u>Deducibilità "integrale"</u> ex art. 108, comma 2, TUIR.
- □ Spese rappresentanza:
- spese preordinate per offrire al pubblico un'immagine positiva azienda <u>Deducibili per 1/3</u> ex art. 108, comma 2, TUIR.

19

Avv. Guido Martinelli



# Art. 90 legge 289/2002 Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica (comma 2)

LIMITE L. 398/91 – EURO 250.000

A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo fissato dall'art. 1, comma1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come sostituito dall'art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, è elevato a 250.000 euro

20



# Art. 90 legge 289/2002 Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica (comma 4)

# ESONERO RITENUTA SU CONTRIBUTI SOLO DA C.O.N.I.

Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto sui contributi erogati alle società e associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall'art. 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

21

Avv. Guido Martinelli



# Art. 90 legge 289/2002 Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica (comma 5)

# IMPOSTA DI REGISTRO IN MISURA FISSA

Gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuta dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa

22



# Art. 90 legge 289/2002 Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica (comma 6)

# ESENTI IMPOSTA BOLLO ATTI CONI E F.S.N.

Al n. 27-bis della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI"

23

Avv. Guido Martinelli



# Art. 90 legge 289/2002 Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica (comma 7)

ESENTI DA CONCESSIONI GOVERNATIVE GLI ATTI E I PROVEDIMENTI DELLE SOCIETA' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

All'art. 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole: "organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)" sono inserite le seguenti: "e le società e associazioni sportive dilettantistiche"

24



# Art. 90 legge 289/2002 Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica (comma 9)

# EROGAZIONI LIBERALI

Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-bis, comma 1, la lettera i-ter) è sostituita dalla seguente:

"i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400"

b) all'articolo 65, comma 2, lettera c-octies) è abrogata

25

Avv. Guido Martinelli



# Art. 90 legge 289/2002 Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica (comma 10)

# **IRAP**

All'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "delle indennità e dei rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del citato testo unico delle imposte sui redditi" sono soppresse



# Art. 90 legge 289/2002 Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica (comma 11)

# PERDITA DI QUALIFICA DI ENTE NON COMMERCIALE

All'articolo 111-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed alle associazioni sportive dilettantistiche".

27

Avv. Guido Martinelli



# Art. 90 legge 289/2002 Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica (comma 11-bis)

# IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI E PUBBLICITA'

Per i soggetti di cui al comma 1 la pubblicità, in qualunque modo realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è da considerarsi, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in rapporto di occasionalità rispetto all'evento sportivo direttamente organizzato

28



# Legge 23 dicembre 2005 n. 266 art. 1 comma 128 – finanziaria 2006

La disposizione di cui al comma 11 bis dell'articolo 90 della legge 27122002, n. 289 si interpreta nel senso che la pubblicità in qualunque modo realizzata dai soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo 90, rivolta all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è esente dall'imposta di pubblicità...

29





# Prestazioni a titolo gratuito

- 1) Motivazione (gratia vel benevolentia causae) da acquisire
- 2) Nessun obbligo fiscale
- 3) Nessun obbligo previdenziale
- 4) Copertura assicurativa come tesserati (Art. 51 L. 289/02) morte + invalidità permanente

31


Avv. Guido Martinelli




# Prestazioni a titolo gratuito

E' possibile solo riconoscere il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute

32







# Art. 67 primo comma lett. m) Tuir

# ►► Sono redditi diversi:

"Le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, ... dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto".

35

Avv. Guido Martinelli



# Riconoscimenti economici per attività sportive dilettantistiche (art. 67 primo comma lett. M) tuir

- I riconoscimenti economici per attività sportive dilettantistiche possono essere:
- · Indennità di trasferta
- Rimborso forfettario di spese
- Premi
- Compensi

Possono essere erogati da:

- CONI
- FSN, Discipline associate e Enti di promozione sportiva
- · Associazioni e società sportive dilettantistiche
- UNIRE
- Possono essere percepiti da soggetti che svolgono esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche. Ossia tutti coloro che hanno un ruolo nello svolgimento o nella preparazione di attività sportiva dilettantistica
- · atleti
- tecnici
- preparatori atletici
- dirigenti accompagnatori
- · dirigenti addetti agli arbitri

### Sono equiparate

• collaborazioni coordinate e continuative di carattere gestionale-amministrativo, non professionale, rese in favore di società e associazioni sportive

36

Avv. Guido Martinelli



# Inquadramento della prestazione sotto il profilo lavoristico

Art. 2094 – Prestazione di lavoro subordinato

Art. 2222 – Prestazione di lavoro autonomo

La prestazione sportiva dilettantistica non è una forma di lavoro tipizzato. Per questo Inps e Inail hanno ritenuto di non dover applicare le loro contribuzione a questo tipo di attività

# Qual'è la causa di questo contratto?

**Art. 1343 c.c.:** La causa è illecita quando è contraria a norme imperative all'ordine pubblico e al buoncostume

**Art. 1344 c.c.:** Si reputa altresì illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa

37

Avv. Guido Martinelli



# Art. 38 costituzione comma II

- "I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia"
- Gli sportivi dilettanti non hanno queste tutele, quindi, non sono lavoratori. Se così fosse, allora, qual è la causa e l'oggetto della loro prestazione?
- **Art. 1345 c.c.:** "Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe
- **Art. 1346 c.c. :** L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato e determinabile

38



# Problema degli istruttori

# Non si applica perchè:

- Sono professionisti in quanto operano anche in favore di soggetti non appartenenti all'ordinamento sportivo
- Si applica a coloro che partecipano direttamente alla realizzazione di manifestazioni sportive (circ. Agenzia delle entrate n.34 26.03.2001)

# Si applica perché:

Svolgono attività sportiva dilettantistica riconosciuta come tale dalle Federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva

39

Avv. Guido Martinelli



# Decreto 15 marzo 2005 G.U. 7.4.2005 n. 80

"adeguamento delle categorie dei lavoratori recante assicurati obbligatoriamente presso Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo" ha aggiornato "sulla scorta dell'evoluzione delle professionalità e delle forme di regolazione collettiva dei rapporti di lavoro nel settore" la platea delle professionalità assicurate presso l'opportunità auesto ente "ravvisata di provvedere all'ampliamento delle categorie di lavoratori spettacolo che devono essere iscritti obbligatoriamente all'enpals sulla scorta dell'evoluzione delle professionalità".

40



# Decreto 15 marzo 2005 G.U. 7.4.2005 n. 80

mentre prima si parlava solo di "addetti agli impianti sportivi", ora tra "le categorie di lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l'ente nazionale di previdenza e assistenza dei lavoratori dello spettacolo ritroviamo: "...

- 20) impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi; "...
- 22) direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle società sportive..."

41

Avv. Guido Martinelli



# Decreto 15 marzo 2005 G.U. 7.4.2005 n. 80

recante "integrazione e ridefinizione delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l'enpals", ridefinisce la ripartizione in tre gruppi delle categorie dei soggetti interessati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo.

Le tipologie di attività di nostro interesse (punti 20 e 22 del decreto in precedenza esaminato) sono stati collocati nel secondo gruppo

42



# Circolare n. 7 del 30.3.2006 E.N.P.A.L.S.

 ...Per quanto concerne gli istruttori e gli addetti agli impianti e ai circoli sportivi, alla luce delle innovazioni introdotte dal DM 15 marzo 2005, l'obbligatorietà dell'iscrizione sussiste a prescindere dalla natura giuridica

– subordinata o autonoma del rapporto di lavoro

43

Avv. Guido Martinelli



# Lettera Enpals alle FSN del 30.03.2006 prot. 468

- ...pertanto dall'entrata in vigore del predetto decreto, una serie di nuove figure professionali del settore dello spettacolo e dello sport (anche non professionistico) è obbligatoriamente assicurata all'Enpals tra queste si ricordano:....
- Istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi autodromi (rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo)
- Direttori tecnici, massaggiatori, istruttori presso le società sportive (rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo)

•

44



# **Dichiara**

□ Di non avere, per l'anno solare, alla data odierna maturato reddito per prestazioni sportive dilettantistiche da altri soggetti e che ritengo di non maturarne per tutto il corso dell'anno solare. Ove dovessi percepire altri redditi di tale natura, mi impegno a darne tempestiva comunicazione all'ufficio amministrativo della citata società □ Di avere, per l'anno solare, alla data odierna, maturato redditi per prestazioni sportive dilettantistiche non superiori a € 7.500,00 e, quindi, di avere diritto a ricevere ulteriori somme in esenzione per €, alla data odierna, maturato redditi per prestazioni sportive dilettantistiche superiori a € 7.500,00.  Alla luce di tutto quanto sopra dichiaro di ricevere la somma di € (euro) mezzo contanti/bonifico bancario/altro per compensi/premi/rimborsi forfetari/indennità di trasferta relativi al periodo dal al
In fede
Data (firma)
45 Avv. Guido Martinelli



# Trattamento fiscale dei riconoscimenti economici per attività sportiva dilettantistica

- Fino ad euro 7.500 (non costituiscono redditi imponibili)
- Fino a euro 28.158,28 ritenuta a titolo di imposta (per il 2006 23+0,9%)
- per la parte eccedente gli euro 28.158,28 ritenuta a titolo di acconto (per il 2006 23+0,9%)

46



# Art. 61 comma tre decreto legislativo 276/03 – c.d. decreto Biagi

• 3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo.....i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche..come individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 289/02...

47

ASSOCIAZIONE PROFE	LINO	
	TRA	
L'Associazione Sportiva		
con sede in,		
nella persona del suo lega Associazione Sportiva	le rappresentante pro-tempore Sig	di seguito per brevità denominata
	E	
il Sig.	<del></del>	
residente a	,via	
(C.F.:in seguito denominato Ist	) uttore	
	PREMESSO	0
che l'Istruttore ha di		etenza in ordine all'attività di istruttore di
che l'Istruttore ha di	inarato di possedere dha specifica compe	etenza in ordine all'attività di istruttore di
		etenza in ordine all'attività di istruttore di ori iscritti una assistenza tecnica professionale per
che la Associazione le attività corsistiche	sportiva ha necessità di assicurare ai prope di avviamento alla disciplina	
che la Associazione     le attività corsistiche     associati mediante le	sportiva ha necessità di assicurare ai prope e di avviamento alla disciplinae ezioni individuali e/o collettive.	ori iscritti una assistenza tecnica professionale per e per il perfezionamento delle tecniche dei propri
che la Associazione le attività corsistiche associati mediante le che l'Istruttore si è d	sportiva ha necessità di assicurare ai prope e di avviamento alla disciplinae ezioni individuali e/o collettive. ichiarato disposto a collaborare con la As	pri iscritti una assistenza tecnica professionale per e per il perfezionamento delle tecniche dei propri essociazione sportiva
che la Associazione     le attività corsistiche     associati mediante le     che l'Istruttore si è d     che le parti intendon	sportiva ha necessità di assicurare ai prop di avviamento alla disciplina con ezioni individuali e/o collettive. Ichiarato disposto a collaborare con la As o disciplinare il presente accordo sulla ba	ori iscritti una assistenza tecnica professionale per e per il perfezionamento delle tecniche dei propri ssociazione sportiva ase di quanto previsto dal combinato disposto degli
che la Associazione     le attività corsistiche     associati mediante le     che l'Istruttore si è d     che le parti intendon     artt. 25 L. 133/99, c	sportiva ha necessità di assicurare ai prop di avviamento alla disciplina con ezioni individuali e/o collettive. Ichiarato disposto a collaborare con la As o disciplinare il presente accordo sulla ba	pri iscritti una assistenza tecnica professionale per e per il perfezionamento delle tecniche dei propri essociazione sportiva
che la Associazione le attività corsistiche associati mediante le che l'Istruttore si è de che le parti intendon artt. 25 L. 133/99, c 917/86	sportiva ha necessità di assicurare ai prope di avviamento alla disciplina ezioni individuali e/o collettive. ichiarato disposto a collaborare con la As o disciplinare il presente accordo sulla ba osì come modificato dall'art. 37 legge 21	pri iscritti una assistenza tecnica professionale per e per il perfezionamento delle tecniche dei propri associazione sportiva use di quanto previsto dal combinato disposto degli .11.2000, n. 342, e art. 67 lett. m) del DPR.
che la Associazione le attività corsistiche associati mediante le     che l'Istruttore si de     che le parti intendon artt. 25 L. 133/99, 6 917/86     che la Associazione	sportiva ha necessità di assicurare ai prope di avviamento alla disciplina con circini individuali e/o collettive, ichiarato disposto a collaborare con la Asso disciplinare il presente accordo sulla ba aosì come modificato dall'art. 37 legge 21 sportiva è giunta nella determinazione di	ori iscritti una assistenza tecnica professionale per e per il perfezionamento delle tecniche dei propri associazione sportiva use di quanto previsto dal combinato disposto degli .11.2000, n. 342, e art. 67 lett. m) del DPR. avvalersi della opera professionale dell' Istruttore.
che la Associazione le attività corsistiche associati mediante le     che l'Istruttore si de     che le parti intendo artt. 25 L. 133/99, c 917/86     che la Associazione     Che l'attività oggette	sportiva ha necessità di assicurare ai prope di avviamento alla disciplina cizioni individuali e/o collettive. ichiarato disposto a collaborare con la As o disciplinare il presente accordo sulla ba osì come modificato dall'art. 37 legge 21 sportiva è giunta nella determinazione di del presente contratto è da considerarsi si	pri iscritti una assistenza tecnica professionale per e per il perfezionamento delle tecniche dei propri associazione sportiva use di quanto previsto dal combinato disposto degli .11.2000, n. 342, e art. 67 lett. m) del DPR.
che la Associazione     le attività corsistiche     associati mediante le     che l'Istruttore si è d     che le parti intendon     artt. 25 L. 133/99, c     917/86     che la Associazione     Che l'attività oggette     a carattere dilettanti Federazione	sportiva ha necessità di assicurare ai prope di avviamento alla disciplina cizioni individuali e/o collettive. Ichiarato disposto a collaborare con la Asso disciplinare il presente accordo sulla ba osì come modificato dall'art. 37 legge 21 sportiva è giunta nella determinazione di del presente contratto è da considerarsi sitico per espressa volontà delle parti esser (o all'Ente di promozione sp	ori iscritti una assistenza tecnica professionale per e per il perfezionamento delle tecniche dei propri ssociazione sportiva use di quanto previsto dal combinato disposto degli .11.2000, n. 342, e art. 67 lett. m) del DPR.  avvalersi della opera professionale dell' Istruttore. svolta nell'esercizio diretto di una attività sportiva ndo la Associazione sportiva affiliata alla portiva de escludono che il
che la Associazione     le attività corsistiche     associati mediante le     che l'Istruttore si è d     che le parti intendon     artt. 25 L. 133/99, c     917/86     che la Associazione     Che l'attività oggette     a carattere dilettanti Federazione	sportiva ha necessità di assicurare ai propedi avviamento alla disciplina evizioni individuali e/o collettive. Ichiarato disposto a collaborare con la Aspodisciplinare il presente accordo sulla ba osì come modificato dall'art. 37 legge 21 sportiva è giunta nella determinazione di del presente contratto è da considerarsi stico per espressa volontà delle parti esser	ori iscritti una assistenza tecnica professionale per e per il perfezionamento delle tecniche dei propri ssociazione sportiva use di quanto previsto dal combinato disposto degli .11.2000, n. 342, e art. 67 lett. m) del DPR.  avvalersi della opera professionale dell' Istruttore. svolta nell'esercizio diretto di una attività sportiva ndo la Associazione sportiva affiliata alla portiva de escludono che il



# Tutto ciò premesso tra le parti si conviene e stipula quanto segue:

### ART. 1- PREMESSA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e forma con essa pattuizione espressa.

# ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO

L' Istruttore presterà la sua attività professionale nell'interesse della Associazione sportiva quale istruttore di \_\_\_\_\_\_ con autonomia tecnica nell'ambito dei programmi che verranno concordati con la Associazione sportiva e con il solo obbligo di relazione, di volta in volta, circa le prestazioni effettuate e i risultati ottenuti.

Il rapporto contrattuale di cui alla presente scrittura è disciplinato, ai fini civilistici, dagli artt. 2230 e seguenti del codice civile mentre, ai fini fiscali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di compensi erogati dalle società sportive riconosciute dal Coni di cui all'art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133 come modificato dall'art. 37 della legge 21.11.2000, n. 342. La collaborazione oggetto del presente contratto resa dall'Istruttore, data la fattispecie e le modalità di esecuzione delle prestazioni e perché così esplicitamente voluto e dichiarato dai contraenti, esula da qualsiasi rapporto di lavoro subordinato

49

Avv. Guido Martinelli



### ART. 3 IMPEGNI DELL' ISTRUTTORE

L' istruttore si impegna alla dovuta riservatezza circa i metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e a non fare uso, in alcun modo durante il periodo in cui svolgerà la propria attività professionale ai sensi del presente incarico, delle tecniche utilizzate nei confronti degli iscritti della Associazione sportiva, in favore di altri soggetti non autorizzati dalla contraente nonché si impegna a non divulgare eventuali notizie sulle attività svolte, di cui sia in possesso.

# ART. 4 - PRESTAZIONE A CARICO DELL' ISTRUTTORE

L' Istruttore dovrà dirigere personalmente le attività prestabilite e concordate con i responsabili della Associazione sportiva. L' Istruttore sarà libero di autodeterminarsi le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni pur nel rispetto dei programmi di massima che verranno concordati tra le parti

L' Istruttore rimarrà libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato gli venisse proposta purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

50



### ART. 5 - COMPENSO DELL' ISTRUTTORE

A fronte del rituale adempimento delle prestazioni a carico dell'Istruttore, l'associazione si impegna a corrispondergli un compenso parametrato alle prestazioni effettivamente rese nell'ambito di quanto previsto dall'art. 67 lett. m) del DPR. 917/86. Le parti ritengono che l'impegno ed il numero delle prestazioni richieste corrispondano ad un emolumento pari a euro per ogni ora di attività effettivamente svolta.

Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che l' Istruttore possa pretendere a titolo di corrispettivo, anche in occasione di trasferte, gare notturne ed eventuali ritiri, fatto salvo il rimborso delle sole eventuali spese vive di cui all'ultimo comma del presente articolo.

Le parti danno reciprocamente atto che nella determinazione del compenso annuo, nel presente contratto pattuito, si è tenuto conto che l'Istruttore è sportivo dilettante, che il compenso è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto. L' Istruttore è conscio che ove la parte imponibile dei propri redditi da attività sportiva dilettantistica fosse superiore ad & 20.658,27 l'anno, la ritenuta che applicherà l' associazione dovrà essere considerata a titolo d'acconto e che dovrà provvedere direttamente ai relativi obblighi dichiarativi. L' istruttore dichiara inoltre di non avere nulla a pretendere nel caso in cui l'associazione utilizzi, successivamente alla scadenza del presente accordo, metodiche da lui indicate o materiale predisposto e utilizzato per lo svolgimento del presente incarico.

All' Istruttore verrà inoltre riconosciuto il rimborso delle spese vive sopportate per eventuali trasferte da lui effettuate, purché preventivamente autorizzate dalla associazione, e connesse all'esecuzione dell'incarico. Il rimborso avverrà dietro presentazione dei regolari documenti giustificativi.

Stante la specifica caratteristica del presente atto, l'associazione non si assume alcun obbligo di indennità di preavviso o di anzianità, né assume alcun obbligo riguardante malattie, né per stipulare polizze assicurative per incidenti o infortuni in favore dell' istruttore. Pertanto faranno capo a quest'ultimo tutti gli oneri in merito nonché la responsabilità riguardanti eventuali incidenti o infortuni che dovessero interessare lo stesso durante il periodo effettivo di collaborazione.

51

Avv. Guido Martinelli



# ART. 6 – DURATA DELL'INCARICO

La Associazione sportiva si impegna ad utilizzare le prestazioni dell' Istruttore per il periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_ data in cui scadrà di pieno diritto essendo espressamente escluso il tacito rinnovo. Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti.

# ART. 7 - RISOLUZIONE ANTICIPATA

Resta inteso che, in relazione alla natura del presente contratto, la Associazione sportiva può, in qualsiasi momento, revocare l'incarico di collaborazione professionale, pagando la prestazione svolta fino a quel momento ai sensi dell'art. 2237 Cod. Civ..

### ART. 8 - DEFINIZIONE DEL RAPPORTO

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo, conseguentemente l' Istruttore dichiara di nulla avere a pretendere ad alcun titolo e/o ragione dalla associazione sportiva per attività diverse da quelle previste dal presente accordo.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai regolamenti sportivi in materia ivi compreso il regolamento interno della associazione sportiva che l' Istruttore dichiara di conoscere e di accettare integralmente nonché alle norme del Codice Civile in materia di lavoro autonomo.

52




### ART. 9 - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI

Ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 196/2003 recante il nuovo "Codice in materia di protezione dei dati personali", l' associazione, in quanto titolare del trattamento, ha dato all' Istruttore l'informativa prevista dall'articolo 13 del suddetto decreto, in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti dall' Istruttore all'atto della stipula del presente contratto e/o successivamente acquisiti dall' associazione nel corso del relativo rapporto contrattuale con il collaboratore, specificatamente comunicando a quest'ultimo i diritti spettanti all'interessato ai sensi dell'articolo 7 del decreto stesso.

# all'interessato ai sensi dell'articolo 7 del decreto stesso. Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte dell' Istruttore il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa. ART. 10 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA Tutte le controversie derivanti dal presente accordo saranno devolute al collegio arbitrale costituito secondo i vigenti regolamenti della Federazione (o Ente di promozione sportiva). In caso di mancata previsione di una clausola compromissoria nello statuto federale si farà riferimento al Regolamento della Camera di Conciliazione ed Arbitrato costituita presso il CONI. Avv. Guido Martinelli

L'ISTRUTTORE
ogni clausola e patto del presente contratto è stata oggetto di tratt ggli artt. 1341 e 1342 codice civile, dichiarano di approvare espressan del contratto), 5 (compenso dell' istruttore), 7 (risoluzione anticipal (clausola compromissoria).
egli artt. 1341 e 1342 codice civile, dichiarano di approvare espressan del contratto), 5 (compenso dell' istruttore), 7 (risoluzione anticipat



Alla società sportiva		
con sede in		
c.a. Ufficio amministrazione	e	
Il/La sottoscritto/a	<u></u>	
nato/a	a	il
residente		
Consapevole delle sanzion negli atti (articolo 26 della responsabilità, in relazione	a legge n.15/68 e articolo 489	hiarazioni non veritiere e di falsità del codice penale), sotto la propria conosciutimi per la propria attività ne sportiva
Consapevole delle sanzion negli atti (articolo 26 della responsabilità, in relazione	i penali previste in caso di dic a legge n.15/68 e articolo 489 e al pagamento dei compensi ri	del codice penale), sotto la propria conosciutimi per la propria attività



### Dichiara

Di non avere, per l'anno solare, alla data odierna maturato reddi sportive dilettantistiche da altri soggetti e che ritengo di non maturarne dell'anno solare. Ove dovessi percepire altri redditi di tale natura, mi i	per tutto il corso
tempestiva comunicazione all'ufficio amministrativo della citata società	
□Di avere, per l'anno solare, alla data odierna, maturato reddi	ti per prestazioni
sportive dilettantistiche non superiori a € 7.500,00 e, quindi, di avere	
ulteriori somme in esenzione per €(euro	)
□Di avere, per l'anno solare, alla data odierna, maturato reddi	ti per prestazioni
sportive dilettantistiche superiori a € 7.500,00.	
Alla luce di tutto quanto sopra dichiaro di ricevere la somma di €	
) mezzo contanti/bonifico bancario/altro per compen	si/premi/rimborsi
forfetari/indennità di trasferta relativi al periodo dal	al
<del></del>	
T C 1	
In fede	
Data	
(firma)	
57	Avv. Guido Martinelli



# **CONTATTI:**

Sito internet

www.martinellirogolino.it

Tel. 051/384657

E-mail

martinelli@martinellirogolino.it